



APPUNTI SULLA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

alessandro calzavara
martellago, 18/03/2016


il paesaggio è multi-definibile, ma ...



produzione vs conservazione ...



il paesaggio è percepito o prodotto?




La distruzione del paesaggio è quindi banalizzazione / semplificazione, che è cancellazione di processi (di prodotti, di sistemi di produzione, di produttori) ma anche impoverimento di comunicazione e quindi di “consumatori”

lo spazio di lavoro è un processo ...



una moltiplicazione dei passaggi / paesaggi ...



ALLONTANAMENTO DEL PRODUTTORE DAL CONSUMATORE:

- Opacizzazione del cibo
- Apparenza segnica
- Insicurezza e incertezza alimentare
- Etichettatura informativa

- De - territorializzazione
- De - naturazione
- De – paesaggisticizzazione
- Moltiplicazione dei paesaggi (semplici e compromettenti)

= Complessificazione strutturale e gestionale

cambia il paesaggio della distribuzione del prodotto ...



ed il relativo territorio ...



GDO



COMMERCIO TRADIZIONALE



SU AREA PUBBLICA




VENDITA DIRETTA




le connesse filiere paesaggistiche (e sociali) ...




Esempi “on the road” ...



Creazione di percorsi diversi e dedicati, produzione, spostamento, cultura, turismo, differenziati anche per mezzo, in modo da non creare margini ed accumuli – equilibrio ecologico / economico / sociale – equipotenzialità / funzionalità dei luoghi



un esempio di stratificazione storica ...



... ed i suoi “paesaggi”



**LA RECENTE
AUTOSTRADA**



**LA «NUOVA»
VIA CASTELLANA**





**LA «STORICA»
VIA CASTELLANA**

un esempio di “punto di vista”



un esempio di “riscoperta”



ed i margini?



Pensare il **MARGINE** (congiunzione di due territori) richiede una riflessione reticolare e sensibile sul non-conforme e sull'alterità, e si presenta di primo acchito come un'ampia e suggestiva ricognizione diacronico-sincronica dei densi interstizi interdisciplinari sui quali viene gettato **uno sguardo non-autoreferenziale, non-uniformante, ma curioso e autocritico** (che Adorno definisce "il fascino per la zona dei rifiuti")

È **"cifra della differenza" rispetto al "mondo amministrato" della società dei consumi e dello spettacolo**

ed i margini?




E come tale è possibile comunicarlo, ma solo se
oltre che saliente diventa “pregnante” =
valorizzazione (come messa in valore) = pro-
mozione (come messa in circolazione)

i “laghetti” di martellago



Paesaggi periferici in trasformazione




Il contesto funzionale




Il «core», il ripristino



dal paesaggio ai vincoli ...



- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi



... ed il vincolo del paesaggio ...



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE

Segreteria Regionale per il Territorio


Direzione per l'Urbanistica e i Beni Ambientali – Servizio Beni Ambientali e Parchi
Segreteria Regionale per il Territorio – Servizio Cartografico
Direzione per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Ufficio del Genio Civile di Padova

DETERMINAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DA ESCLUDERE DAL VINCOLO PAESAGGISTICO

PROVINCIA DI PADOVA

ELENCO INFORMATIZZATO DEI CORSI D'ACQUA DI CUI ALLA GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 250 DEL 24.10.1923, IN CONFORMITA'
AL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 28.6.1994, N. 940

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU BASE INFORMATIZZATA
(CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10000)



Elaborazione: Novembre 1999

l'evoluzione della (fatti)specie (giuridica)

L.1497/1939 "PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI"

1. Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno **cospicui caratteri** di bellezza naturale o di **singolarità** geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro **non comune bellezza**;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un **caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale**;
- 4) le **bellezze panoramiche** considerate come **quadri naturali** e così pure quei punti di vista o di **belvedere, accessibili al pubblico**, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 131 c.1. **Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.**

"Landscape" means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors

la (palin)genesì

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431 (GALASSO)

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Art. 1 All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi ... **i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**

DPR 616/1977 ART. 82 BENI AMBIENTALI

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art.2 della legge 29-6-1939, n.1497 e dall'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 3-12-1975, n.805;

h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29-11-1971, n.1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29-6-1939, n.1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

il presente ...



Art. 131. Paesaggio (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 135. Pianificazione paesaggistica (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante **piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici**, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

Art. 143. Piano paesaggistico (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;


b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

Art. 146. Autorizzazione (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo [143, commi 4 e 5](#). Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'[art. 39, comma 1, lettera b\), legge n. 98 del 2013](#))

Autorizzazione paesaggistica ordinaria



La domanda di autorizzazione paesaggistica è presentata ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e deve essere corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato.

L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di 5 anni e, nel caso i lavori siano iniziati, ma non conclusi, nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi (modifica introdotta con Legge 9 agosto 2013, n. 98 - di conversione con modificazioni dell'art. 39 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69). Trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione.

La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio è quella prevista dal d.p.c.m. 12 dicembre 2005


L'amministrazione competente esaminata l'istanza, provvede entro 40 giorni dalla ricezione alla sua trasmissione alla Soprintendenza, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

La pronuncia sulle autorizzazioni deve comunque avvenire decorsi sessanta giorni (45 + 15) dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, ovvero entro 105 giorni dalla presentazione della domanda.

Il diniego all'autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.

Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi del procedimento la legge prevede misure sostitutive (art. 146, commi 9 e 10).

Autorizzazione paesaggistica semplificata



Per interventi considerati di "lieve entità" che riguardano 39 categorie di opere di tipologia ed entità diversificata, il DPR 9 luglio 2010, n. 139 ha stabilito una procedura cosiddetta semplificata per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche. La procedura semplificata rispetto alla procedura "ordinaria" (art. 146 del D. Lgs. 42/2004), riduce i tempi per l'espressione del parere da parte della Soprintendenza, che resta vincolante, e introduce la possibilità di richiedere il rilascio dell'autorizzazione al Soprintendente se l'Ente locale ha espresso un provvedimento negativo.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata è corredata dalla necessaria documentazione e da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 139/2010, da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Il D.P.R. n.139/2010 (allegato 1) elenca gli interventi per i quali è possibile applicare la procedura semplificata, ma occorre segnalare che per 12 categorie tale semplificazione non è applicabile qualora siano interessati territori assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a, b) e c) del D. Lgs. 42/2004 e le zone A come individuate ai sensi del DM 1444/1968. L'autorizzazione è immediatamente efficace, e ha validità di 5 anni. Trascorso questo termine, è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi al procedimento, la legge prevede misure sostitutive (art. 4 del DPR 139/10).

L'amministrazione competente esaminata l'istanza con:

- valutazione negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente.
- valutazione positiva, procede entro 30 giorni all'invio della documentazione alla Soprintendenza che si esprime con parere vincolante e lo comunica all'amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti. Qualora il parere della Soprintendenza sia negativo, la stessa ne dà immediata comunicazione all'interessato; mentre se il parere della Soprintendenza è positivo, l'amministrazione lo comunica entro 5 giorni al soggetto interessato e rilascia contestualmente il titolo edilizio.

D.P.C.M. 12 dicembre 2005



Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004)



A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;**
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;**
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;**
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;**

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;**
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;**
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.**

lo schema interpretativo (Ingegnoli, Calcagno)



Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche



- **diversità:** riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- **integrità:** permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- **qualità visiva:** presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.,
- **rarietà:** presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- **degrado:** perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale



- **sensibilità:** capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
- **vulnerabilità/fragilità:** condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi;
- **capacità di assorbimento visuale:** attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità;
- **stabilità:** capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate
- **instabilità:** situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici.

potenziale incidenza degli interventi: alcuni tipi di modificazioni che possono rilevantemente incidere

- **Modificazioni della morfologia**, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria,...) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.;
- **Modificazioni della compagine vegetale** (abbattimento di alberi, eliminazione di formazioni riparali, ...);
- **Modificazioni dello skyline** naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);
- **Modificazioni della funzionalità** ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico;
- **Modificazioni dell'assetto percettivo**, scenico o panoramico;
- **Modificazioni dell'assetto insediativo-storico**;
- **Modificazioni dei caratteri** tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo);
- **Modificazioni dell'assetto fondiario**, agricolo e colturale;
- **Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio agricolo** (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare, ecc.).

alterazioni dei sistemi paesaggistici (totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili)

- **intrusione** (inserimento in un sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico).
- **suddivisione** (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano o sparso, separandone le parti);
- **frammentazione** (per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola, dividendola in parti non più comunicanti);
- **riduzione** (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturanti di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, ecc.);
- **eliminazione progressiva delle relazioni** visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema;
- **concentrazione** (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto);
- **interruzione di processi** ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale
- **destrutturazione** (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche)
- **deconnotazione** (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi).